



REGOLAMENTO USO

STADIO COMUNALE “GIOVANNI VITIELLO” SCAFATI

In vigore per la stagione sportiva 2026/2027

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Accesso e Permanenza nello Stadio.

L'accesso e la permanenza nello Stadio Comunale “Giovanni Vitiello”, in occasione della gara, comportano l'accettazione del presente regolamento, il quale, in coerenza con la concessione del predetto impianto da parte del Comune di Scafati alla F.C. Scafatese S.r.l. ed unitamente al Regolamento e alle normative emanate dalla FIFA, dalla UEFA, dalla Lega Pro, dal Comune di Scafati, dalla F.C. Scafatese e dall'Autorità di Pubblica Sicurezza, è condizione essenziale per lo spettatore che vi accede e permane al suo interno.

L'inosservanza del presente Regolamento comporterà l'immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall'impianto del contravventore e l'applicazione da parte dell'autorità di Pubblica Sicurezza delle disposizioni e delle sanzioni previste dalla normativa vigente, tra cui, ove previsto, anche l'applicazione del Divieto di Accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni Sportive (DASPO).

L'accesso, nonché la permanenza nello Stadio “Vitiello”, è consentito solo ai possessori di un idoneo titolo di accesso, rilasciato esclusivamente da soggetti espressamente autorizzati dalla F.C. Scafatese S.r.l.. Tale titolo d'accesso è personale e non potrà essere ceduto a terzi, salvo i casi e secondo le modalità previsti dal club e dalla normativa di legge in materia. Il Titolo dovrà, altresì, essere conservato per tutta la durata dell'evento e mostrato in qualsiasi momento a richiesta del personale preposto.

Per l'accesso all'impianto è richiesto altresì il possesso di un documento di identità valido o, in caso di minori di anni 15, di un documento di autocertificazione conforme a quanto stabilito dalla legge da esibire, su richiesta del personale preposto, al fine di verificare la corrispondenza tra il titolare del tagliando ed il possessore dello stesso.

L'accesso non è in alcun modo permesso alle persone destinatarie di provvedimenti di diffida per atti di violenza sportiva, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 04/04/2007.

L'ingresso allo stadio deve avvenire attraverso gli appositi varchi previa verifica della regolarità del titolo di accesso anche mediante l'utilizzo di apposite apparecchiature.

Il fruitore ha il diritto - dovere di occupare esclusivamente il posto espressamente indicato sul titolo di accesso e non potrà spostarsi in altro settore dello stadio diverso da quello indicato sul biglietto, salvo i casi espressamente autorizzati dalla F.C. Scafatese S.r.l. o dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Nello Stadio Comunale "Vitiello" sono indicati chiaramente, con adeguate e precise indicazioni, i settori e i posti nonché i percorsi per accedervi. Pertanto, per ogni settore l'accesso allo stadio avviene unicamente attraverso il predisposto ingresso autonomo.

L'Autorità di Pubblica Sicurezza presente all'ingresso e all'interno dello Stadio "Vitiello" può effettuare controlli sia personali che all'interno di borse e/o contenitori al seguito dello spettatore, finalizzati ad impedire l'introduzione nello stadio di oggetti o sostanze illecite, proibite o suscettibili di indurre o provocare atti di violenza.

Annullamento - Spostamento della Gara

Data e ora dell'evento potranno essere modificate per disposizione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza o delle Autorità Sportive senza che ciò possa determinare alcuna responsabilità a carico della società.

Nel caso la gara venga spostata o annullata, l'eventuale rimborso avverrà secondo le disposizioni in materia e con le modalità comunicate dalla F.C. Scafatese S.r.l., senza che ciò possa comportare alcuna responsabilità per la società.

In ogni caso, il rimborso o la sostituzione del biglietto potranno aver luogo previa presentazione del titolo di accesso.

DIVIETI

E' fatto espressamente divieto:

- di introdurre e/o di detenere nello Stadio Comunale "Vitiello" ogni oggetto che possa essere usato come arma e/o essere pericoloso per l'incolumità e la sicurezza pubblica; comunque, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono da considerarsi pericolosi i seguenti oggetti: veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile, droghe, coltelli, materiale pirotecnico, fumogeni, trombe a gas, razzi e bengala, armi, oggetti pericolosi, luci laser, bottiglie, recipienti di vetro, lattine, caschi da motociclista, ai sensi della legge n. 401/89 e successive modifiche;
- di vendere bevande in contenitori di vetro, plastica e lattine. È consentita la commercializzazione di bevande, con esclusione di quelle alcoliche, solo previa miscita in bicchieri di plastica leggera o di carta. È fatto, altresì, divieto di introdurre allo stadio qualsivoglia bevanda in contenitori di vetro,

plastica o lattina, salvo che siano versate in bicchieri di plastica leggera o di carta;

- di introdurre nello stadio striscioni e qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile, compreso quello per le coreografie, in violazione delle modalità di introduzione ed esposizione indicate dalla F.C. Scafatese S.r.l. Sono altresì vietati i tamburi ed altri mezzi di diffusione sonora quali megafono e simili, in violazione delle modalità di introduzione ed esposizione indicate dalla F.C. Scafatese S.r.l.. Sarà possibile introdurre ed esporre striscioni coreografici e/o contenenti scritte a sostegno della propria squadra per la gara in programma, o utilizzare tamburi e megafoni, inoltrando apposita istanza alla società che organizza l'incontro per il tramite del proprio Slo (Support Liaison Officer). In tal caso, per l'autorizzazione, sarà decisivo il parere del GOS. Per tali procedure, la richiesta andrà effettuata utilizzando il relativo "Modulo richiesta striscioni/bandiere/megafoni/tamburi" (allegato al presente), che andrà compilato, firmato ed inviato agli indirizzi slo@scafatesecalcio.it e segreteria@scafatesecalcio.it, con i relativi allegati, entro e non oltre cinque giorni dalla data di svolgimento della partita;
- di introdurre o di esporre cartelli, stendardi, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato e striscioni contenenti propaganda a dottrine politiche, ideologiche o religiose, dichiarazioni o principi che incitino all'odio razziale, etnico o religioso o che possano ostacolare il regolare svolgimento della gara;
- di esporre materiale che per dimensioni ostacoli la visibilità agli altri tifosi tanto da costringerli ad assumere la posizione eretta;
- di introdurre attrezzature professionali in grado di registrare e trasmettere, in digitale o su qualsiasi altro supporto, materiale audio, video e audio-video, informazioni o dati inerenti l'evento nello stadio. I diritti di riproduzione, per trasmissioni o registrazione non autorizzate, è dovuto, comunque, ai sensi di legge, alla Lega Pro, alla F.C. Scafatese S.r.l. e ai licenziatari;
- di arrampicarsi e scavalcare recinzioni, separatori e strutture dello stadio (L. n. 401/89);
- di sostare in piedi sui posti a sedere, di sostare in prossimità di passaggi, vie di accesso e di uscita, ingressi e uscite, scale e ogni altra via di fuga. Ogni comportamento che possa concretizzare una fattispecie penalmente rilevante, più in particolare quelli di cui all'art. 6 comma 1, legge n. 401/89 e successive modificazioni, con attenzione per le attività di travisamento, ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, per l'incitazione alla violenza nel corso di manifestazioni sportive ufficiali organizzate dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, nonché al lancio di materiale pericoloso.
-

AVVERTENZE E DISPOSIZIONI DI LEGGE

Reati penali

Tra i comportamenti puniti con sanzioni amministrative e penali quali il divieto di accesso negli stadi, l'arresto e la reclusione sono richiamati i reati indicati nell'articolo 6, comma 1, legge n. 401/89 e successive modificazioni e più in particolare:

- ostentare simboli o emblemi di gruppi o associazioni che diffondono la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici nazionali o religiosi;
- effettuare cori volgari e/o razzisti, striscioni o scritte volgari e/o razziste; lanciare oggetti;
- incitare alla violenza nel corso di competizioni agonistiche.

MOTIVI di INTERDIZIONE all'ACCESSO e/o di espulsione dallo stadio e/o di denuncia

L'Autorità di Pubblica Sicurezza potrà limitare o interdire l'ingresso o la permanenza nello stadio, anche per eventi successivi, a chiunque non rispetti le norme generali di comportamento ed i divieti indicati e, in particolare:

- a chiunque disponga di titolo di accesso non emesso da soggetti autorizzati od emesso in violazione delle procedure per la separazione delle squadre; a chiunque rifiuti di sottoporsi ai controlli;
- a chiunque compia atti di violenza o di pericolo o introduca oggetti, striscioni o altro materiale vietato od in violazione delle anzidette norme.

Inoltre, chiunque sia sorpreso a danneggiare o deturpare lo stadio o le proprietà del club, commetta atti criminali, nello stadio, nell'area circostante lo stadio, nel percorso di avvicinamento o di allontanamento dallo stadio, in occasione di un evento può essere denunciato all'Autorità e potrà essere passibile di diffida all'accesso dello stadio per tutti i futuri eventi.

Videosorveglianza e trattamento dei dati

Lo stadio è interamente controllato da un sistema di ripresa e registrazione audio-video delle immagini, posizionato sia all'interno che all'esterno dell'impianto.

La registrazione è sempre effettuata dal momento dell'apertura dello Stadio "Vitiello" fino alla sua chiusura al pubblico ed in occasione dell'eventuale accesso di persone ammesse al suo interno unicamente per la preparazione di coreografie.

I dati ed i supporti di registrazione sono conservati presso lo Stadio, con l'adozione di ogni misura di sicurezza stabilita dalla legge. I dati potranno essere visionati per scopi di giustizia sportiva dal delegato della Lega o dai collaboratori della Procura Federale e potranno, inoltre, essere consegnati, in caso di richiesta, alla Autorità di Pubblica Sicurezza o Giudiziaria.

Il trattamento dei dati personali e delle registrazioni è effettuato, secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali e del Decreto del Ministero dell'Interno del 6 giugno 2005, dalla società F.C. Scafatese S.r.l., quale titolare del trattamento.

I dati non utilizzati, a norma di quanto innanzi prescritto, sono cancellati decorsi 7 (sette) giorni.

Il presente Regolamento, emanato ed adottato in conformità con quanto stabilito nella determinazione

dirigenziale della Comune di Scafati che ha concesso alla F.C. Scafatese S.r.l. l'uso dello Stadio Comunale "Vitiello", è soggetto a ogni possibile ed eventuale variazione conseguente alla pubblicazione di nuove leggi, decreti e/o regolamenti, dettati anche dalla FIGC e/o dalla Lega Pro
Il presente Regolamento è, altresì, pubblicato sul sito della F.C. Scafatese S.r.l..

Norma transitoria

Il presente regolamento si applica anche ad altri impianti designati per le gare casalinghe della F.C. Scafatese S.r.l..

INDICE

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Accesso e Permanenza nello Stadio.

Annullamento - Spostamento della Gara

DIVIETI

E' fatto espressamente divieto:

AVVERTENZE E DISPOSIZIONI DI LEGGE

Reati penali

Motivi di interdizione all'accesso e/o di espulsione dallo STADIO e/o di denuncia

Videosorveglianza e trattamento dei dati

Norma transitoria